

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

La Legge n. 145/2018 ha istituito presso il MEF (Ministero Economia e Finanze) il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): tale fondo è chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16/11/2015 e prima del 01/01/2018.

Per quanto concerne quindi le Banche Venete (**Veneto Banca spa e Banco Popolare di Vicenza spa**) è possibile presentare **DOMANDA DI INDENNIZZO** con decorrenza dal 22/08/2019 per i 180 giorni previsti dalla normativa, **dunque sino al 18/02/2020.**

COME SI PRESENTA



Esclusivamente in via telematica, accedendo al sito
CONSAP.IT., FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI
e cliccando su

fondoindennizzorisparmiatori.consap.it

QUALI SONO I TITOLI

INDENNIZZABILI



azioni: nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di €100.000,00 per ciascun avente diritto

obbligazioni subordinate: nella misura del 95% ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di €100.000,00 per ciascun avente diritto.

CHI PUO' PRESENTARLA




- persone fisiche
- imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti
- organizzazioni di volontariato, APS
- microimprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- successori per causa di morte dei risparmiatori
- familiari dei risparmiatori (coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto, parenti entro il 2° grado) che hanno acquisito la titolarità dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa

in l.c.a. ed hanno continuato a detenere gli strumenti.

TALI SOGGETTI HANNO DIRITTO AD UN INDENNIZZO FORFETTARIO SE SODDISFANO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

patrimonio mobiliare al 31/12/2018 di valore inferiore ad €100.000,00, ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'Irpef inferiore ad €35.000,00 nell'anno 2018.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA**




- copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
 - copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il "Dossier Titoli"); documentazione che per "successori" "e familiari" dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di "risparmiatori".
- Se non si accede al Fondo mediante la cosiddetta "procedura forfettaria o semplificata", copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
 - codice IBAN, bancario o postale, intestato all'avente diritto. E' necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell'Istituto bancario dell'intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l'indennizzo.
 - copia di delega o procura speciale, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- In caso di successione*, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:
- a) la data di decesso del risparmiatore;
 - b) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive

- quote ereditarie spettanti;
- c) l'esclusione che vi siano altri successori
- d) la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
- e) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR.

In caso di richiesta di indennizzo forfettario, l'istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.M. 10/05/2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

CASI DI ESCLUSIONE



- controparti qualificate
 - clienti professionali
 - soggetti che nelle banche e loro controllate hanno avuto i seguenti incarichi
componente CdA e degli Organi di Controllo e di vigilanza
membro del collegio sindacale
consigliere delegato
direttore generale, vice nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.
- Strumenti finanziari trasferiti dopo la data del provvedimento di l.c.a. dai soggetti esclusi agli aventi diritto.